

www.expartecreditoris.it

**IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quarta Civile**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai **Sigg.ri Magistrati:**

dott.ssa Adriana Puglisi Presidente
dott.ssa Giorgio Marino Relatore

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel reclamo iscritto al n. omissis/16 R.G.A.C., posto in riserva all'udienza del 2 maggio 2016;

promosso da

BANCA

-reclamante-

contro

SOCIETA' S.R.L. (CORRENTISTA),+ (GARANTI)

-reclamato-

Oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies e.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal G.D. di questa Sezione in data 15.2.2016.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in 30.12.2015 la SOCIETÀ S.R.L. e FIDEIUSSORI (questi ultimi quali garanti) adivano questo Tribunale chiedendo che fosse ordinato alla Banca resistente di non procedere a segnalazione presso la Centrale Rischi (ovvero di procedere a cancellazione) e di ripristinare le condizioni contrattuali relative al contratto di conto corrente con affidamento e conto anticipi fatture con affidamento. Esponevano che la Banca con comunicazione dell'11.12.2015 aveva comunicato il recesso immediato dai predetti rapporti, con invito al rientro nel termine di tre giorni. Rilevavano che il recesso operato era illegittimo, perché non preceduto da alcun preavviso, e che in ogni caso non sussistevano ragioni per disporre il recesso tenuto conto del normale andamento dei rapporti e della situazione di solidità economico/finanziaria della società correntista.

La Banca si costituiva in giudizio rilevando la legittimità del proprio operato.

Con ordinanza in data 15.2.2016 il G.D. accoglieva la domanda, rilevando l'illegittimità del recesso, con conseguente ordine alla banca di procedere al ripristino delle linee di credito ed alla cancellazione delle segnalazioni.

Con ricorso depositato in data 2 marzo 2016 la banca proponeva reclamo avverso la citata ordinanza, rilevando che il primo giudice aveva erroneamente rilevato la illegittimità del recesso, mentre invece erano state rispettate le pattuizioni contrattuali (anche in senso più favorevole al correntista), e che in ogni caso la correntista non aveva rispettato la modifica delle condizioni contrattuali del 10.10.2014, con cui l'affidamento del conto corrente era stato ridotto da € 150.000,00 ad € 125.000,00 ed era stato pattuito l'esaurimento dell'affidamento del conto anticipi

Sentenza, Tribunale di Catania, Pres. Puglisi – Rel. Marino, 20 giugno 2016

pari ad € 385.000,00 mediante il 10% dei flussi provenienti dai finanziamenti erogati da Findomestic per l'acquisto delle autovetture.

Espondeva - infatti - che la correntista non solo si manteneva costantemente al di sopra dell'affidamento concesso per il conto corrente, ma in particolare non procedeva al rientro dell'affidamento del conto speciale tenuto conto del sostanziale blocco dei flussi Findomestic.

I reclamati si costituivano opponendosi.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il reclamo sia fondato.

In relazione al recesso operato dalla banca dal rapporto di conto corrente (assistito da affidamento per € 125.000,00) va osservato che in relazione alla possibilità della banca di recedere dai contratti di conto corrente e accessori, prevista in vario modo, ma sostanzialmente senza particolari vincoli (specialmente nei contratti non al consumo), è stato più volte affermato dalla più condivisibile ed attenta giurisprudenza che tale potere incontra comunque dei limiti, che sono quelli di carattere generale, della correttezza e buona fede: questi oltre a costituire il margine estremo oltre il quale può spingersi la discrezionalità dell'istituto di credito, rappresentano il parametro di riferimento al quale per lo scrutinio di legittimità della sua condotta.

E' stato in particolare sostenuto che **la regolarità formale del recesso non implica la totale insindacabilità del modo di esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca.**

Resta pur sempre da rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.), alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di conto corrente o di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari, tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre del conto e/o della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta.

Nel caso di specie è comprovato in atti che il detto conto corrente alla data della comunicazione del recesso presentasse una notevole esposizione debitoria (€ 127.809,80) — circostanza peraltro mai contestata da parte reclamata e risultante dagli estratti conto in atti.

Dagli estratti conto in atti emerge - inoltre - come dalla data della variazione delle condizioni del 10.10.2014, il predetto conto si fosse mantenuto con un saldo negativo ancora superiore ad € 150.000,00 al 31.3.2015 (benché fosse stato pattuito un rientro fino alla soglia di € 125.000,00 entro il 31.3.2015) e successivamente quasi sempre costantemente ai limiti dell'affidamento ed anche oltre lo stesso.

E' quindi evidente che legittimamente la banca ha esercitato la facoltà di recesso — peraltro contrattualmente riconosciuta. Come emerge dal contratto - in atti - l'art. 6 riconosce alla Banca la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, salvo un preavviso non inferiore ad un giorno per la restituzione del saldo dovuto.

Quanto, poi, alla estrinsecazione nel caso di specie di tale diritto di recesso in capo all'istituto bancario con riferimento al profilo che qui rileva e cioè la restituzione del saldo debitorio, il contratto in esame espressamente fa riferimento alle c.d. clausole bancarie uniformi, riportate a tergo del contratto di affidamento, e quindi - per la parte che qui interessa - alla possibilità per l'istituto bancario di richiedere, sostanzialmente immediatamente la restituzione del debito per capitale ed interessi.

Giova osservare che la validità della clausola in oggetto è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza, sul presupposto che il termine di 15 giorni previsto, per la restituzione del saldo, dal II comma dell'art. 1845 c.c. (espressamente indicato per l'ipotesi di recesso per giusta causa, ma analogicamente applicabile all'ipotesi di recesso *ad nutum*) possa essere derogato per accordo delle parti in quanto inerente allo svolgimento di un rapporto di natura patrimoniale pienamente disponibile (tra le altre Cass. n. 4358/97; Cass. n. 9307/94 e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Catania 17.2.2005).

Ne deriva che la richiesta di restituzione -del saldo avanzata dalla Banca "immediatamente" dopo la comunicazione del recesso è conforme alle pattuizioni contrattuali. Nella specie è stato assentito un termine di tre giorni per la restituzione del saldo, dunque non solo conforme alla previsione contrattuale ma anche migliorativo rispetto a quest'ultima.

Con riferimento - poi - al recesso operato con riferimento al conto anticipi, non può non essere evidenziato come con la citata modifica del 10.10.2014 era stato pattuito il rientro dell'affidamento di € 385.000,00 entro il termine di 18 mesi.

Dalla documentazione in atti emerge che alla data del recesso il saldo debitore era pari ad € 358.127,55, dunque a distanza di oltre un anno il rientro era pressoché inesistente e per di più — per stessa ammissione dei reclamati - il flusso (omissis), che doveva servire a elidere detto debito, si era bloccato a causa della scelta dei propri clienti di ricorrere a finanziamenti a tasso zero. Orbene, a prescindere dalla mancanza di prova in ordine a tale circostanza, la stessa sarebbe anche irrilevante, perché se il flusso che doveva servire ad estinguere il debito (meglio rientrare del tutto dall'affidamento) si era azzerato, sarebbe stato obbligo (onere) della contraente prevedere il ricorso a mezzi finanziari differenti per elidere la somma esposta.

Infine non può non essere rilevato come il legittimo recesso operato con riferimento al conto corrente ordinario, abbia inevitabilmente riflesso sul collegato conto anticipi.

E' pacifico che il conto anticipi va configurato come mera evidenza contabile, in funzione di un'operazione di conguaglio con conseguente unicità dell'operazione economica ed irrilevanza in via autonoma dello stesso. Gli interessi debitori, la commissioni di massimo scoperto e le spese, relativi al conto anticipi sono, invero, direttamente addebitati sul conto ordinario secondo la tecnica della girocontazione delle competenze (cfr. Trib. Treviso, Sez. II, 24/02/2014). Ed è altrettanto pacifico che sia innegabile come tra «conti anticipi» e «conto corrente di corrispondenza» ricorra quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rivenienti dai primi si riversano nel secondo. Può quindi sostenersi che unica è l'operazione economica di finanziamento ed unico è il rapporto creditizio ancora in essere, con tutte le conseguente (cfr. anche di recente Tribunale di Messina, 10 marzo 2015).

Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico dei reclamati e liquidate come in dispositivo, anche per la prima fase.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Banca, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

- a) accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza del 15.02.2016;
- b) condanna i reclamati al pagamento delle spese processuali in favore della reclamante, liquidate — anche per la prima fase — in complessivi € 4174.00, di cui € 174.00 per spese, € 4000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Sentenza, Tribunale di Catania, Pres. Puglisi – Rel. Marino, 20 giugno 2016

Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile del Tribunale di Catania, il 16 giugno 2016

IL GIUDICE RELATORE
IL PRESIDENTE

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS